

REGOLAMENTO INTERNO

DEI CORSI QUADRIENNALI DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA IN PSICOTERAPIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVISTA

Sede di Roma: decreto del MIUR del 16 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre 2000

Sede di Bari: decreto del MIUR del 16 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 26 gennaio 2008

Sede di Latina: decreto del MUR del 5 agosto 2025, pubblicato sulla G.U. del 13 settembre 2025

Art. 1

(Finalità e struttura del corso)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione dei corsi quadriennali di specializzazione post-laurea per il conseguimento della specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitivista, ai sensi della Legge 56/1989, art. 3, riconosciuti con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi del Regolamento di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509.
2. I corsi hanno durata quadriennale e prevedono lo svolgimento di 500 ore annue, di cui 100 dedicate al tirocinio, per un totale di 2.000 ore di formazione, come stabilito dalla normativa ministeriale vigente.
3. I corsi dell'Istituto Walden sono gestiti dalla Walden Technology S.r.l. con sede in Roma.
4. I corsi sono strutturati secondo un progetto formativo che assume come elemento centrale il confronto metodologico, sia sul piano teorico sia su quello applicativo. I settori fondamentali per la preparazione dello specializzando comprendono: lezioni teoriche, attività teorico-pratiche, laboratori e attività di tirocinio clinico.
5. Il programma del corso è articolato in due sezioni:
 - Parte Generale, che include: Psicologia Generale I e II, Psicologia dello Sviluppo, Psicopatologia Generale e dello Sviluppo I e II, Psicologia di Comunità, Psicologia della Salute I e II, Metodologia Sperimentale in Psicologia, Principali Indirizzi Psicoterapeutici, Psicoterapie Individuali e di Gruppo, Psicoterapia ed Etica, Diagnostica Clinica, Psichiatria Sociale ed Epidemiologia, Clinica Psichiatrica e Psicofarmacologia.
 - Parte Specifica, che include: Epistemologia e Storia del Comportamentismo, Medicina Comportamentale, Metodologia Clinica I e II, Neuropsicologia Clinica e Comportamentale I e II, Diagnostiche Cognitive-Comportamentali, Assessment Psicofisiologico, Interventi Psicoterapeutici e quanto altro specificato nel programma ufficiale del corso. Sono inoltre previsti tirocinio diretto presso strutture pubbliche o accreditate e supervisione clinica individuale.
6. A ciascun corso non possono essere ammessi più di venti (20) corsisti. Per l'iscrizione è richiesto il possesso della laurea in Psicologia o in Medicina e l'iscrizione ai rispettivi albi professionali. I laureati che al momento dell'iscrizione non abbiano ancora conseguito l'abilitazione possono essere ammessi a condizione che conseguano detto titolo entro la prima sessione d'esame utile, successiva all'avvio effettivo del corso.

Art. 2

(Ammissione al corso)

1. L'iscrizione ai corsi è subordinata al superamento delle prove di ammissione, alle quali possono accedere gli aspiranti che abbiano presentato regolare domanda e siano in possesso dei titoli richiesti dall'art. 1, comma 6, del presente regolamento.
2. Le prove di ammissione consistono, di norma, in:
 - un colloquio volto a valutare la preparazione in psicologia clinica e metodologia della ricerca, al possesso di competenze trasversali attinenti alla professione di psicologo o medico;
 - un ulteriore criterio approfondito nel colloquio è finalizzato a valutare capacità, attitudini e motivazioni ritenute idonee per intraprendere il percorso formativo dello psicoterapeuta.

3. La commissione esaminatrice per le prove di ammissione è composta da almeno tre membri del Collegio dei Docenti ed è presieduta, ove possibile, da un docente universitario. Il Direttore del Corso ne fa parte di diritto, il colloquio viene svolto dal Direttore del Corso o suo delegato.
4. Al termine delle prove viene espresso un giudizio di idoneità.
5. L'ammissione è determinata sulla base di apposita graduatoria redatta in ordine di giudizio di idoneità. In caso di parità di giudizio tra più candidati, ovvero qualora le richieste superino il numero massimo di venti (20) posti disponibili, costituisce criterio preferenziale la data di preiscrizione dell'aspirante specializzando.
6. In aggiunta o in alternativa al giudizio di idoneità, la commissione esaminatrice può richiedere all'aspirante specializzando ulteriori colloqui di approfondimento, da svolgersi nei tempi e nei modi stabiliti dalla commissione stessa, senza oneri aggiuntivi per il candidato.

Art. 3

(Prove di verifica e valutazione)

1. Sono previste due forme di valutazione: formativa e sommativa.
2. La valutazione formativa consiste nel superamento di prove scritte (carta e matita), predisposte sui contenuti dei singoli insegnamenti, che si svolgono in forma collettiva con cadenza che sarà stabilita dalla direzione del corso. Il mancato superamento di tali prove comporta l'attivazione di colloqui individuali e/o di gruppo, nei quali vengono fornite le indicazioni necessarie per il recupero delle lacune riscontrate.
3. La valutazione sommativa consiste in un esame di profitto, articolato in un'unica sessione al termine di ogni anno di corso, e comprende una prova scritta e una prova orale.
4. La valutazione di ciascuna prova sommativa è espressa in trentesimi.
5. La commissione esaminatrice per le prove d'esame è composta da almeno tre membri del Collegio dei Docenti ed è presieduta, ove possibile, da almeno un docente universitario. Il Direttore del Corso o un suo delegato ne fa parte di diritto.

Art. 4

(Esame finale e diploma)

1. Tutti i corsi di specializzazione si concludono con la discussione di una tesi finale.
2. La tesi deve dimostrare la capacità del corsista di integrare conoscenze teoriche ed esperienza clinica; deve essere elaborata in coerenza con l'indirizzo specifico della psicoterapia comportamentale e cognitivista e comprendere l'analisi e l'intervento relativi ad almeno due casi clinici trattati sotto diretta supervisione.
3. La valutazione finale è espressa in trentesimi e tiene conto delle valutazioni conseguite negli anni curricolari.
4. Al superamento dell'esame finale, con votazione minima di diciotto trentesimi (18/30), viene rilasciato il diploma di specializzazione, firmato dal Direttore del Corso e dal Segretario Generale.

Art. 5

(Frequenza)

1. La frequenza delle lezioni è obbligatoria ed è attestata mediante firma del corsista quale prova della presenza oppure in modalità digitale oppure tramite appello del docente.
2. Non è ammesso agli esami di fine anno il corsista che non abbia frequentato almeno i quattro quinti (4/5) delle lezioni previste e/o non abbia documentato il completamento delle 100 ore di tirocinio stabilite dall'ordinamento didattico vigente.

Art. 6

(Tirocinio)

1. Il tirocinio indiretto deve essere svolto sotto la guida di un Didatta (Monitore) nominato dalla Direzione del Corso.
2. Il tirocinio diretto è effettuato presso le strutture convenzionate con l'Istituto Walden.
3. Il personale, psicologo o medico, già in ruolo presso un servizio con mansioni di psicoterapeuta è esonerato dal tirocinio diretto, fermo restando l'obbligo di partecipazione agli incontri di supervisione con il Didatta (Monitore).

Art. 7

(Direttore del Corso)

1. Il Direttore del Corso ha la responsabilità didattica e organizzativa del corso. In particolare, risponde:
 - della definizione e del coordinamento dei programmi didattici;
 - del controllo della frequenza obbligatoria dei corsisti;
 - dell'effettivo svolgimento di tutte le lezioni e di tutte le attività da parte dei docenti e dei didatti;
 - del corretto funzionamento della segreteria del corso;
 - della proposta di nomina dei docenti e dei didatti, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.

Art. 8

(Comitato Tecnico-Scientifico)

1. Ai fini dell'espletamento delle mansioni di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento ministeriale (Decreto 11 dicembre 1998, n. 509), è in carica il Comitato Tecnico-Scientifico, presieduto dalla Prof.ssa Rosa Ferri, professore associato, che non ricopre alcun incarico di docenza nel corso, e composto dalla Prof.ssa Maria Romagnuolo e dal Presidente dell'Istituto, Prof. Carlo Ricci.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di vigilare sulla qualità dell'offerta formativa, sulla coerenza dei programmi con gli obiettivi istituzionali e sull'adeguatezza delle procedure di valutazione adottate.

Art. 9

(Docenti e Didatti)

1. I docenti sono nominati su proposta del Direttore del Corso. Sono preferibilmente docenti universitari ovvero esperti con non meno di cinque anni di esperienza professionale documentata, in possesso dei seguenti requisiti:
 - laurea in Psicologia o in Medicina e iscrizione ai rispettivi albi professionali, con documentata esperienza nel campo della psicoterapia;
 - documentata attività di ricerca, attestata dalla pubblicazione di lavori a carattere scientifico in riviste o volumi di settore.
2. I Didatti (Monitori) sono nominati dalla Direzione del Corso tra professionisti con comprovata esperienza clinica e didattica nell'ambito della psicoterapia comportamentale e cognitivista.

Art. 10

(Amministrazione e contributi)

1. L'Amministrazione dell'Istituto determina la quota di partecipazione al corso a carico dei corsisti per ciascuna annualità.
2. L'Amministrazione provvede a corrispondere i compensi spettanti al Direttore del Corso, ai Docenti e a tutte le figure professionali che contribuiscono alla realizzazione del corso.

3. Le quote di partecipazione per gli anni accademici successivi al primo sono adeguate, con cadenza annuale, all'indice di inflazione dell'anno di riferimento pubblicato dall'ISTAT.

Art. 11

(Doveri dei corsisti)

1. I corsisti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni nell'area teorica, le attività di laboratorio e tutte le attività previste dal piano didattico annuale.
2. Sono giustificate, in via eccezionale, assenze fino a un quinto (1/5) dell'orario complessivo delle lezioni.
3. Il corsista impossibilitato a proseguire la frequenza per gravi e comprovati motivi può richiedere un'interruzione temporanea del corso. Qualora la durata dell'interruzione sia ritenuta eccessiva, a insindacabile giudizio di una commissione presieduta dal Direttore del Corso e composta da almeno un altro docente da questi designato, la commissione potrà sottoporre il corsista a un colloquio di verifica prima della ripresa della frequenza.
4. Ai fini dell'ammissione all'esame finale di ogni anno, il corsista deve essere in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione e frequenza.
5. Il corsista è tenuto a versare l'intera quota di partecipazione prevista per ciascuna annualità, indipendentemente dalla frequenza effettiva e dall'eventuale rateizzazione concordata. Trascorsi quattordici (14) giorni dalla data di iscrizione alla prima annualità, decade il diritto di recesso ai sensi della normativa vigente; non potrà pertanto essere richiesto il rimborso delle somme già versate.
6. I ritardi nei pagamenti comportano l'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dalla legge, fermo restando quanto disposto al comma 4 del presente articolo.
7. I corsisti sono tenuti a osservare il codice deontologico della propria professione nonché a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei docenti, dei colleghi e del personale amministrativo dell'Istituto.

Art. 12

(Trasferimenti e passaggio ad altri corsi)

1. Nel rispetto del numero massimo di frequentanti per ciascun anno di corso, come determinato dal decreto di riconoscimento, è possibile accogliere specializzandi provenienti da altri corsi riconosciuti; la relativa ammissione è disciplinata dall'art. 13 del presente regolamento in materia di crediti formativi.
2. Possono essere attivati contemporaneamente corsi relativi al primo, secondo, terzo e quarto anno, nel rispetto del numero massimo di frequentanti stabilito dal decreto di riconoscimento.
3. Il corsista, in qualsiasi momento del percorso formativo, può presentare istanza di trasferimento ad altro corso. In tale caso, l'Istituto fornisce tutta la documentazione necessaria e sufficiente alla valutazione dei crediti formativi maturati, fermo restando l'obbligo di assolvere integralmente la quota di partecipazione relativa all'anno in corso.

Art. 13

(Crediti formativi)

1. In conformità con il sistema di crediti adottato a livello universitario, il corso può riconoscere gli esiti di studi ed esperienze già compiuti dal corsista, in relazione a specifiche parti del programma di insegnamento, secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.
2. Sono valutabili ai fini del riconoscimento:
 - il superamento di esami, in itinere o finali, presso scuole di specializzazione in psicoterapia legalmente riconosciute, universitarie o equipollenti. Qualora i titoli si riferiscano a una scuola a indirizzo comportamentale e cognitivista, i crediti potranno essere estesi anche alla parte specifica dei programmi; in caso contrario, saranno valutati esclusivamente per la parte generale;
 - esperienze cliniche documentate presso strutture accreditate, previa valutazione della commissione di cui al comma successivo.

3. Un'apposita commissione, presieduta dal Direttore del Corso, valuta i titoli presentati dai corsisti e, ove lo ritenga opportuno, assegna debiti formativi aventi carattere obbligatorio.

Art. 14

(Diploma finale e abilitazione)

1. Al termine del corso viene rilasciato allo specializzando il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica. Il diploma attesta il raggiungimento degli obiettivi formativi, sulla base di una valutazione obiettiva tanto della maturazione personale conseguita quanto del livello di preparazione teorico-clinica, verificata attraverso la discussione della tesi e l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.
2. Il diploma è firmato dal Direttore del Corso e dal Segretario Generale dell'Istituto.

Art. 15

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei corsisti sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Walden Technology S.r.l è titolare del trattamento.
2. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione amministrativa e didattica del corso, nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa ministeriale.
3. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è consegnata al corsista al momento dell'iscrizione.

Art. 16

(Provvedimenti disciplinari)

1. Comportamenti dei corsisti che violino le norme del presente regolamento, il codice deontologico professionale o che rechino pregiudizio all'immagine e al corretto funzionamento dell'Istituto sono sottoposti alla valutazione del Direttore del Corso.
2. A seconda della gravità dell'infrazione, i provvedimenti disciplinari applicabili sono:
 - richiamo scritto;
 - sospensione temporanea dalla frequenza;
 - esclusione definitiva dal corso, con perdita del diritto alla restituzione delle quote versate.
3. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare, il corsista è convocato e invitato a presentare le proprie controdeduzioni entro dieci (10) giorni dalla notifica della contestazione.

Art. 17

(Modifiche al regolamento)

1. Le integrazioni e le modifiche al presente regolamento sono approvate dagli organi competenti dell'Istituto e comunicati ai corsisti con congruo preavviso.

Le integrazioni e le modifiche del presente regolamento sono state approvate dagli organi competenti.

Il Presidente

Prof. Carlo Ricci

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Romagnuolo

Roma, ____ / ____ / 20 ____

Letto e sottoscritto dal/dalla Dr./Dott.ssa

_____ **Firma** _____